



COMUNE DI FICARAZZI

AREA METROPOLITANA PALERMO

Corso Umberto I, 412, 90010 Ficarazzi PA

Codice fiscale / P. IVA: IT90000470824

PEC: protocollo@cert.comune.ficarazzi.pa.it

Centralino unico: 0916362711

ORDINANZA SINDACALE

N. 5 DEL 28/03/2026

UFFICIO: Sindaco/

Oggetto:	Interventi di diserbamento e pulizia appezzamenti di terreno, a tutela della Pubblica Sicurezza, Igiene Ambientale e prevenzione incendi.
-----------------	--

IL SINDACO

PREMESSO che:

- **Ai sensi** dell'art. 15 della legge 24 Febbraio 1992, n° 225 il Sindaco è autorità comunale di Protezione Civile.
- **Le caratteristiche** orografiche, climatiche e vegetali del Territorio Comunale di Ficarazzi il quale in buona parte è ricoperto da sterpaglie, rovi, erbacce infestanti, e rami di alberi che sporgono da proprietà private prospicienti su strade comunali, sono tali da favorire l'innesco di incendi che possono compromettere la pubblica incolumità.
- **Tali condizioni**, oltre a causare problemi di ordine Igienico Sanitario, in quanto favoriscono la proliferazione di insetti e topi determinando rischi per la pubblica incolumità in particolar modo nel periodo estivo con il pericolo dell'insorgenza di incendi.

CONSTATATO che frequentemente viene accertato lo stato di abbandono in cui versano alcune aree, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, per le quali non vengono eseguite le ricorrenti operazioni di sfalcio dell'erba ed eventuali potature delle essenze arboree.

TENUTO CONTO di gravi carenze igienico-sanitarie derivanti dal totale abbandono ed incuria in cui versano gli appezzamenti di terreno di proprietà privata ricadenti nel Territorio Comunale, soprattutto nel perimetro urbano, infestati da vegetazione spontanea che provoca la proliferazione di insetti pericolosi atti a provocare la diffusione di malattie anche epidermiche, nonché il costante pericolo di incendi.

RAVVISATA la necessità di assicurare la pulizia di detti terreni al fine di eliminare ogni prevedibile pregiudizio per la pubblica e privata incolumità, prevenendo altresì fenomeni di autocombustione e inconvenienti di carattere igienico-sanitario.

ATTESO che, oltre alla pulizia dei terreni, si rende necessario procedere sia nel centro abitato che periferico, al taglio di siepi, rovi e rami di alberi prospicienti su strade e marciapiedi, delle villette private, da condomini, tali da rendere fruibile il regolare transito pedonale onde evitare altresì problemi/pericoli alla circolazione stradale.

RITENUTO che sussistono pertanto, i motivi di carattere igienico-sanitario e di sicurezza per la pubblica incolumità per l'adozione di misure atte a disporre ai proprietari di terreni a provvedere alla loro pulizia prima dell'inizio della stagione estiva.

PRESO Atto del Decreto Presidenziale n° 531 del 20 maggio 2022 – Circolare 26 Maggio 2022 n° 2, art. 2 – ad oggetto: “Approvazione del Regolamento tipo Edilizio Unico” e precisamente all’art. 56 comma 3° il quale cita testualmente “Per le aree di pertinenza degli edifici, le aree edificabili, ricadenti in zona urbana non ancora edificate, devono essere recintate, sistemate e mantenute prive da vegetazione spontanea incontrollata.

RITENUTO altresì necessario emanare apposita Ordinanza per la pulizia e bonifica di terreni incolti a tutela dell’Igiene e della Pubblica Incolumità.

VISTO il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n° 773 e s.m. i.

VISTI gli artt. 29-30-31 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (nuovo codice della strada) e s. m. i.

RITENUTA propria la competenza ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 e s.m. i. ed ai sensi dell’art. 65 dell’O.R.EE.LL. che dispongono in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l’incolumità pubblica

VISTO il Titolo III° del D.Lgs. n° 139 del 08/03/2006 e s.m. i. in materia di prevenzione incendi

VISTO l’art 255 del D.Lgs. n° 152 del 03/04/2006 e s.m. i. recante “Norme in materia ambientale”

VISTE le L.R. n° 16 del 06/04/1996 e n° 14 del 31/08/1998 e s.m. i.

VISTO il D.Lgs. n° 22 del 05/02/1997 e s.m. i.

VISTA l’O.P.C.M. n° 3606 del 28/08/2007.

VISTO il Vigente OO. EE. LL. e quanto prescrive la legge in materia.

VISTI gli art. nn° 449 e 650 del Codice Penale.

VISTO il Regolamento sulle sanzioni amministrative e pecuniarie per la violazione dei Regolamenti e delle Ordinanze approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 19/02/2019

ORDINA

ART. 1

- Entro il termine perentorio del **15 giugno 2026**:
- I proprietari di aree agricole non coltivate e di aree urbane incolte, i proprietari di fabbricati, gli Amministratori di stabili con aree verdi annesse, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture commerciali e/o artigianali con annesse aree verdi, dovranno provvedere ad effettuare gli interventi di pulizia a proprie spese e cura dei terreni invasi da sterpaglia e/o da vegetazione secca mediante l’eliminazione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’igiene e la pubblica incolumità. I detentori di serbatoi fissi di gasolio, Gpl o di altro combustibile ad uso domestico e non, dovranno mantenere

sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a 5 metri, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze.

- I proprietari e/o conduttori di terreni confinanti con strade comunali, provinciali e statali dovranno provvedere alla ripulitura di siepi, di stoppie e di rami che si protendono sul ciglio stradale che possono causare problemi di circolazione stradale o propagazione di incendi, nonché a realizzare nei terreni appositi viali parafuoco per una fascia di metri 20 dalla strada.

ART. 2

Nel periodo dal **15 Maggio 2026** al **15 Ottobre 2026** è **vietato**

nei campi, boschi e terreni cespugliosi ricadenti nel Territorio Comunale usare:

1. apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
2. usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville;
3. fumare, gettare fiammiferi, sigari, sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo mediato o immediato di incendio;
4. lanciare mozziconi di sigarette o fiammiferi dai veicoli in circolazione;
5. sostare con il veicolo a caldo in prossimità da accumuli di materiale soggetto ad infiammazione che possa determinare l'innesco o lo sviluppo di incendio, specie in zone con viabilità non asfaltata;
6. bruciare rifiuti contenenti plastica, polistirolo o materiale sintetico;
7. abbandonare rifiuti nei boschi o in discariche abusive.

Nel periodo dal **16 Ottobre 2026** al **14 Maggio 2027**, è **consentita** la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali e residui di potatura provenienti da attività agricole o da attività di manutenzione di orti, giardini e frutteti, alle seguenti condizioni:

8. durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza ed è severamente vietato abbandonare l'area fino alla completa estinzione di focolai e braci;
9. l'operazione di combustione deve svolgersi in giornate preferibilmente umide ad almeno 200 metri dall'abitato, da edifici di terzi, strade, piantagioni, siepi, materiali infiammabili e zone boscate **dalle ore 05,00 alle ore 07,00 e comunque in assenza di vento**;
10. è altresì vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali.

ART. 3

Gli Enti gestori della viabilità pubblica dovranno provvedere lungo le strade di rispettiva competenza alla pulizia delle banchine, delle cunette e delle scarpate mediante la rimozione della vegetazione secca, prioritariamente sui tratti confinanti con aree suscettibili di propagazione del fuoco.

ART. 4

Fermo restando le norme previste dagli artt. 423, 423/bis e 449 del Codice Penale, per le violazioni alla presente Ordinanza saranno comminate le seguenti sanzioni amministrative:

- Per i trasgressori dei punti 1 e 2 dell'art. 1, sarà applicata una sanzione come previsto dall'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto con l'art. 16 della Legge n. 3/2003.
- Chiunque ometta di provvedere a rimuovere la situazione di pericolo, è assoggettabile alle sanzioni previste dall'art. 650 del Codice Penale, salve le ulteriori conseguenze derivanti dal

verificarsi dell'evento di danno previsto dall'art. 449, comma 1° del medesimo Codice Penale.

- Chiunque ometta di provvedere a rimuovere la situazione di pericolo, è assoggettabile altresì alle sanzioni pecuniarie (**da € 25,00 a € 500,00**) come previsto dagli artt. 2 e 3, commi 1 e 2, del Regolamento Comunale sulle sanzioni amministrative e pecuniarie per la violazione dei Regolamenti e delle Ordinanze approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 19/02/2019 e s. m. ed i.
- Nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito, sarà elevata una sanzione pecuniaria da € 173,00 ad € 694,00, determinata ai sensi dell'art. 29 del nuovo Codice della Strada.
- Per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, sarà elevata una sanzione pecuniaria da € 51,65 a € 258,23 così come previsto dall'art. 40 comma 3, della L.R. n. 16/1996.
- In caso di accertata esecuzione di azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio nei periodi di rischio di incendio, si applica la sanzione amministrativa da € 1.032,91 a € 10.329,14 in conformità all'art. 10, comma 6, della Legge. n. 353/2000.

La Polizia Municipale è incaricata di far eseguire la presente Ordinanza.

Di dare atto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m. ed i., che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:


- **Giurisdizionale** al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 2, lettera b), e 21 della Legge 1034/1971 e s.m. entro il termine di 60 giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza.
- **Straordinario** al Presidente della Regione Siciliana per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/01/1971, n. 1199 e dell'art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana.

DISPONE

La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Ficarazzi e sulla Home Page del sito Istituzionale Comunale.

Copia della presente Ordinanza da trasmettere a cura dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile di Ficarazzi a:

1. Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Palermo
2. Dipartimento Regionale di Protezione Civile
3. Comando Provinciale VV.FF. di Palermo
4. Comando del Locale Distaccamento del Corpo Forestale di Palermo
5. A.N.A.S. S.p.A.
6. Comando Provinciale Guardia di Finanza di Palermo
7. Comando della Locale Stazione dei Carabinieri di Ficarazzi
8. Comando di Polizia Municipale di Ficarazzi
9. Città Metropolitana di Palermo
10. Responsabile del Patrimonio
11. Responsabile del Verde Pubblico

IL SINDACO	IL RESP.DEL PROCEDIMENTO
<p data-bbox="320 551 603 584">Giallombardo Giovanni </p> <p data-bbox="197 586 767 658">Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa</p>	<p data-bbox="940 524 1337 557">Dott. Comparetto Piera Letizia</p>

PUBBLICAZIONE

Ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dati sensibili il sottoscritto nella rispettiva qualità, richiede la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio ON-Line, confermando che lo stesso è precipuamente destinato alla pubblicazione e contiene eventuali omissis resisi necessari dal rispetto della normativa in materia di riservatezza. A tal fine solleva da qualsiasi responsabilità i soggetti addetti alle attività inerenti la procedura di pubblicazione.

Il Responsabile della Direzione



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa